

Personale

UNITA' SANITARIA LOCALE DI PARMA "BASSA EST" N. 4

Via Gramsci, 14 - Parma

* * * * *

SEDUTA DEL 25.5.1990

DELIBERA N. 1417

OGGETTO: Intesa locale con il competente Ordinario Diocesano per la stipulazione di convenzione per la disciplina del Servizio di Assistenza Religiosa Cattolica nelle strutture di ricovero dell'U.S.L. n. 4 di Parma (Bassa Est).

L'anno Milleenovecentonovanta, il giorno venticinque (25) del mese di Maggio alle ore 16,00 in Parma, legalmente convocato per deliberare sugli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno, si è riunito il Comitato di Gestione così composto:

Presidente: X CORTESI ROBERTO
Vice-Presidente: POLONELLI ADRIANO

Consiglieri:

X GANDOLFI CLAUDIO	MORETTI LUCIANO
X GIANOLA BAZZINI GIUSEPPE	PRATI LUIGI
X GUAZZI VITO	

(i presenti sono indicati dal segno "X")

Presiede: _____ ROBERTO CORTESI _____

Intervengono: Il Coordinatore Amm.vo: Dott. F. PAPPALEPORE
Il f.f. Resp.Servizi Sociali: Dott. A. ZAMBONINI

Assiste in qualità di Segretario Verbalizzante: A. AIBINO
coadiuvato dalla Sig.ra D. Ajolfi.

LR/sd

ENTRATI: Polonelli, Prati, Coord. Sanitario.

OGGETTO: Intesa locale con il competente Ordinario Diocesano per la stipulazione di convenzioni per la disciplina del Servizio di Assistenza Religiosa Cattolica nelle strutture di ricovero dell'U.S.L. n. 4 di Parma "Bassa Est".

IL COMITATO DI GESTIONE

- Premesso che l'art. 38 della L. 833 del 23.12.1978 prevede presso le strutture di ricovero il servizio di assistenza religiosa, per il cui ordinamento deve provvedersi d'intesa, per quanto riguarda l'assistenza religiosa cattolica, con l'Ordinario Diocesano competente per territorio;
- Atteso che la Regione Emilia Romagna, con L.R. n. 12 del 10.4.1989, ha dettato le procedure e gli strumenti operativi giuridici per la pratica attuazione del Servizio di Assistenza Religiosa, prescrivendo fra l'altro all'art. 1 c. 4, nell'ambito delle intese locali volte alla sua istituzione, da raggiungersi con le Autorità Religiose competenti per territorio, anche una tipologia di regime convenzionale per il personale religioso titolare del servizio in argomento;
- Visto l'art. 1 c. 5 della suindicata Legge Regionale, e l'art. 4 dello Schema Regionale d'intesa per l'assistenza religiosa di culto cattolico Allegato ad essa, determinare il numero di assistenti religiosi da impiegare nel servizio mediante il ricorso a parametri basati sul numero dei posti-letto nei presidi di ricovero sanitario, ed accertato che ai sensi dei suddetti parametri devono impiegarsi n. 8 assistenti per il servizio di Assistenza Religiosa;
- Preso atto del verbale di intesa sottoscritto in data 16.10.1989 dai rappresentanti della Regione, dell'A.N.C.I. Sanità Regionale e dalla Delegazione Regionale per la Pastorale della Sanità in merito all'applicazione della L.R. 10.4.1989 n. 12 sull'assistenza religiosa, che detta indicazioni per la migliore ed omogenea applicazione della norma regionale sia in sede di prima applicazione che per la sua pratica attuazione del tempo, ed in base al quale l'U.S.L. si impegna inoltre:
 - 1) ad inserire nella propria regolamentazione il contenuto

dell'allegato A alla L.R. 12/89;

2) a disciplinare con apposita convenzione secondo lo schema di cui all'allegato C dell'intesa regionale i rapporti con il personale religioso qualora non via siano Assistenti Religiosi di ruolo ovvero non risulti opportuno né possibile un convenzionamento con altre UU.SS.LL. per la risoluzione delle questioni attinenti l'istituzioni del Servizio;

- Considerato che dai colloqui preliminari con le Autorità Religiose locali, e dalla nota in data 20.1.1990 a firma del rappresentante dell'Ordinario Diocesano presso la parrocchia "S. Francesco d'Assisi" annessa all'Ospedale Maggiore di questa U.S.L., emerge la convinzione che le parti interessate debbano giungere a disciplinare i rapporti con il personale religioso mediante l'istituzione di un regime convenzionale articolato secondo la normativa regionale, e nelle forme recepite nell'allegato "C" della suindicata intesa regionale del 16.10.1989;

- Ritenuto opportuno dare corso ad una intesa locale con l'Ordinario Diocesano competente per il territorio di Parma, mediante la stipulazione di apposita convenzione conforme al testo corrispondente all'allegato "C" dell'intesa regionale del 16.10.1989 sul servizio di assistenza religiosa, che si considera parte integrante del presente provvedimento, che contenga:

- 1) disciplina congiuntamente riconosciuta del Servizio di Assistenza Religiosa cattolica nell'ambito territoriale dell'U.S.L. n. 4 di Parma "Bassa Est";
- 2) il numero di addetti al servizio, che ai termini dei parametri di cui all'art. 4 dell'Allegato A della L.R. 12/89 si stabilisce in numero di 8;
- 3) le modalità di trattamento economico, pari al 7° livello retributivo del vigente D.P.R. 270/87, nonché ogni altra modalità di applicazione dell'intesa riportata nel testo;
- 4) la decorrenza della convenzione fissata per l'1.1.1990;

- Accertato che la maggiore spesa per il corrente esercizio assomma a £. 125.000.000 e che il competente capitolo di bilancio non presenta disponibilità per poter procedere alla contabilizzazione della succitata spesa e che si rende pertanto necessario provvedere all'impinguamento del medesimo mediante prelevamento dal Cap. 265 "Fondo di riserva per le spese impreviste, obbligatorie e d'ordine";

- Visto l'art. 1 della Legge 21.12.1987 n. 42 con cui è stato

modificato l'rt. 25 della L.R. n. 22/88;

- Richiamata la deliberazione n. 13 dell'Assemblea dell'Associazione Intercomunale del 15.3.1990, r.e. il 17.5.1990, prot. 23102, - - - - con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 1990 - Gestione dei Servizi Sanitari;

- Accertato altresì che è stata effettuata la prenotazione dell'impegno di spesa ai sensi dell'art. 47 della L.R. 29.3.1980;

- Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Personale;

- Uditi i pareri favorevoli espressi dal Coord. Amm.vo, dal Coord. Sanitario e dal f.f. Responsabile del Servizio Sociale;

- A voti unanimi, resi ai sensi di legge;

DELIBERA

- 1) di stipulare una convenzione, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio, per la disciplina del Servizio di Assistenza religiosa cattolica ai sensi dell'art. 1 c. 2 dell'Allegato A alla L.R. 10.4.89 n. 12, per i motivi e con le specificazioni riportate in premessa, e nel testo che si riporta in appresso e che deve intendersi parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di impegnarsi ad inserire nella propria regolamentazione la materia contenuta nell'allegato "A" alla suindicata legge;
- 3) di imputare la maggior spesa di L. 125.000.000 al Cap. 200 "spese per il personale religioso convenzionato, compresi gli oneri riflessi", previo impiego del medesimo, per competenza e per cassa, mediante prelevamento di pari somma dal cap. 265 "Fondo di riserva per le spese impreviste, obbligatorie e d'ordine" del Bilancio 1990 - Gestione dei Servizi Sanitari;
- 4) di procedere alla contabilizzazione della spesa al momento dell'adozione degli atti deliberativi mensili per la liquidazione degli emolumenti al personale religioso contestuale alle retribuzioni al personale dipendente.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI
Sezione Regionale Emilia Romagna
SANITÀ E SERVIZI SOCIALI

ALL. c)

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE TRA
L'UNITA' SANITARIA LOCALE N. E
L'ORDINARIO DIOCESANO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA RELIGIOSA CATTOLICA AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2
DELL'ALLEGATO A) ALLA L.R. 10 APRILE 1989, N.12

L'anno il giorno
del mese di, fra il Comitato di gestione
dell'U.S.L. n. rappresentato dal presi-
dente "pro-tempore" Sig.

E

l'Ordinario diocesano
Premesso:

CHE

- sussistono presso l'U.S.L. n. le condi-
zioni previste dal 2° comma dell'articolo 1 dello schema re-
gionale di intesa per l'assistenza religiosa di culto cattoli-
co allegato A) alla Legge Regionale 10 aprile 1989, n.12;
- e' opportuno disciplinare i rapporti con apposita convenzio-
ne, osservando quanto contemplato in merito dalla Legge regio-
nale n.12/89, predetta;
- Il servizio può essere assicurato anche da assistenti
religiosi incaricati in regime convenzionale, nei seguenti
casi:
 - a) quando l'assistente religioso assunto intenda continuare,
con l'assenso dell'Ordinario, lo svolgimento del servizio
oltre il 65 anno di età;
 - b) quando l'assistente religioso proposto dall'Ordinario non
risulti in possesso di tutti i requisiti di cui al successivo
comma 3;

fac. bas. h. d. n. k.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI
Sezione Regionale Emilia Romagna
SANITÀ E SERVIZI SOCIALI

- 2.

c) quando il servizio di assistenza religiosa venga svolto per un numero di posti letto inferiore a 200 unità e non sia stata fatta la convenzione di cui al successivo art. 4, comma 4;

d) quando l'Ordinario proponga al Comitato di Gestione tale tipo di rapporto e il Comitato di Gestione esprime il proprio assenso in proposito.

Si conviene quanto segue

ART. 1

Organizzazione del servizio di Assistenza Religiosa

Il servizio di assistenza religiosa viene assicurato da Assistenti Religiosi incaricati in regime di convenzione. Qualora gli Assistenti religiosi fossero più di uno, la responsabilità ed il Coordinamento del Servizio viene affidato ad uno di essi designato dall'Ordinario.

ART.2

Oggetto del servizio di assistenza religiosa.

1. L'assistente religioso, nel rispetto della volontà e libertà di coscienza dei cittadini, svolge in piena autonomia operativa, con dipendenza esclusiva del Vescovo, le attività dirette all'amministrazione dei sacramenti, alla cura delle anime, alla catechesi, all'esercizio del culto.

2. Per le esigenze di collegamento funzionale del servizio di assistenza religiosa con gli altri servizi della Unità Sanitaria Locale, l'assistente religioso opera d'intesa con l'Ufficio di direzione, uniformandosi alle indicazioni tecnico-organizzative emanate dal coordinatore per il miglior collegamento funzionale fra i vari servizi.

fac. ha uco p. d. c. n. h.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI
Sezione Regionale Emilia Romagna
SANITÀ E SERVIZI SOCIALI

- 3.

3. Il personale di assistenza religiosa puo' svolgere, con il consenso degli organi competenti della Unita' Sanitaria Locale, tutte le attivita' previste dalla legge regionale concernente "Disciplina dell'assistenza religiosa nelle strutture di ricovero delle Unita' Sanitarie Locali".

4. Il servizio di assistenza religiosa e' gratuito.

ART. 3

Destinatari dell'assistenza religiosa.

1. Il servizio di assistenza religiosa, nel rispetto della volonta' e libera coscienza dei cittadini, e' assicurato nei confronti dei degenti ricoverati nei presidi della Unita' Sanitaria Locale e loro familiari che li assistono.

2. Il personale della Unita' Sanitaria Locale puo' usufruire del servizio di assistenza religiosa, compatibilmente con l'assolvimento dei propri obblighi di servizio.

ART. 4

Numero degli assistenti religiosi.

1. Il numero degli assistenti religiosi in regime di convenzione assegnato alle UU.SS.LL., nel rispetto dei parametri previsti dall'art.4, dello schema regionale d'intesa All.A) alla L.R. n.12/89 e tenuto conto del numero globale dei posti letto, ammonta a n..... equiparati a tempo pieno e n. a rapporto parziale.

ART. 5

Diritti e doveri del personale di assistenza religiosa.

1. Per l'esercizio della propria azione pastorale, gli assi-

Loe bar pise m



ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI
Sezione Regionale Emilia Romagna
SANITÀ E SERVIZI SOCIALI

- 4.

- stenti religiosi dipendono dall'Ordinario, il quale provvede alla determinazione e ripartizione dei compiti fra gli assistenti religiosi in servizio presso la stessa Unita' Sanitaria Locale.
2. Ove il servizio di assistenza sia svolto nelle strutture di ricovero da un solo assistente, sia di ruolo che in regime convenzionale - in caso di assenza dal servizio del medesimo per il riposo settimanale, festa infrasettimanale, recupero per festività sopresse, congedo, aspettativa, formazione professionale, malattia o infortunio - l'Ordinario provvede alla sua sostituzione, possibilmente con un sostituto fisso. Tale sostituto usufruirà dello stesso trattamento economico, previsto per l'assistente religioso, in proporzione ai giorni di effettivo servizio prestato, solo qualora ricorrano le ipotesi di sostituzione disciplinate dalla vigente normativa per il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, con la sola eccezione che il trattamento economico verterà corrisposto al sostituto, in unica soluzione, anche nel caso che il titolare fruisca del congedo ordinario. Nei casi di urgenza provvede direttamente l'assistente religioso, dandone immediatamente comunicazione alla Unita' Sanitaria Locale e all'Ordinario.
3. Nelle strutture ove il servizio di assistenza religiosa è svolto da due o più unità di personale, l'Ordinario provvede alla sostituzione degli assistenti religiosi, con le modalità di cui al precedente comma 2, solo in caso di assenza dal servizio degli stessi non inferiore ai trenta giorni.
4. L'assistente religioso può essere coadiuvato da altri: sacerdoti, diaconi o laici. L'assistente religioso comunica all'Ufficio di direzione della Unita' Sanitaria Locale i nominativi dei sacerdoti, diaconi o laici che lo coadiuvano continuamente o saltuariamente, senza oneri per la Unita' Sanitaria Locale. Tali collaboratori del personale di assistenza religiosa, l'Ordinario e i parroci dei ricoverati, hanno accesso ai locali di degenza delle strutture di ricovero della Unita' Sanitaria Locale con le stesse modalità del personale di as-

see: bar... in verb...



ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI
Sezione Regionale Emilia Romagna
SANITÀ E SERVIZI SOCIALI

- 5.

sistenza religiosa e comunque con l'ossequio delle disposizioni di cui alla legge regionale concernente "Disciplina dell'assistenza religiosa nelle strutture di ricovero delle Unità Sanitarie Locali".

5. Ferma restando la piena autonomia operativa degli assistenti religiosi, in ordine alle esigenze di collegamento funzionale del servizio di assistenza religiosa con gli altri servizi della Unità Sanitaria Locale, l'Ufficio di Direzione assume le proprie decisioni, sentiti gli Assistenti religiosi stessi.

6. A richiesta dei ricoverati o dei loro congiunti che li assistono, eventuali esigenze terapeutiche non possono in caso di pericolo di vita impedire al personale di assistenza religiosa, ai suoi collaboratori o ai sacerdoti, che garantiscono la reperibilità, di svolgere il proprio ministero. Agli stessi ricoverati dovrà, altresì, essere assicurata la terapia impartita dal personale medico curante.

7. Il personale di assistenza religiosa ha diritto a partecipare alle iniziative di aggiornamento facoltativo ai sensi dell'art 19 del D.P.R. n. 348/83, secondo le modalità definite in sede di intesa fra Unità Sanitaria Locale e Ordinario.

8. Il personale di assistenza religiosa ha diritto di consumare i pasti (prima colazione, pranzo e cena) preparati dalle competenti strutture della Unità Sanitaria Locale al costo determinato per il restante personale dipendente. Tale costo, qualora determinato per solo uno dei pasti giornalieri, si applica anche agli altri pasti richiesti dal personale di assistenza religiosa.

Sebastiano Neri
PN



Nell'ipotesi che l'Assistente Religioso non goda di alcuna copertura assicurativa l'U.S.L. si impegna ad osservare le disposizioni di legge 3.5.1956 n. 392 (posizione assicurativa per invalidità, vecchiaia e tubercolosi, previste per chi presta assistenza religiosa presso terzi) nonché l'assistenza sanitaria a norma di legge D.L. 130 del 23.3.69, Tit. 2 cap. 2 Art. 30.

ART. 6

Orario di servizio e reperibilità del personale di assistenza religiosa.

1. La natura del servizio di assistenza religiosa comporta la necessità di assicurare il costante funzionamento del servizio stesso. Conseguentemente il personale di assistenza religiosa è sempre a disposizione nelle ore notturne per i casi urgenti e svolge i suoi compiti, di cui al precedente art.3, in orari fissi, comunicati alla Unita' Sanitaria Locale, comunque non inferiori al monte orario mensile previsto dalla normativa statale.
2. Fuori dagli orari di cui al precedente comma 1 e in ogni altro caso di assenza dal servizio, anche di notte, previamente comunicata alla Unita' Sanitaria Locale, l'assistenza religiosa è assicurata, per i casi urgenti, da persona designata dall'assistente religioso.
3. La reperibilità per i casi urgenti fuori dall'orario di servizio nelle strutture cui sono assegnati due o più assistenti religiosi è assicurata, a turno, dagli assistenti medesimi.
4. Nessun compenso è dovuto dalla Unita' Sanitaria Locale per la reperibilità relativa ai casi urgenti di cui ai precedenti commi 2 e 3.

ART. 7

Trattamento economico.

Il trattamento economico da corrispondere agli Assistenti Re-

fac. da in dire di
[Signature]



ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI
Sezione Regionale Emilia Romagna
SANITÀ E SERVIZI SOCIALI

- 7.

ligiosi convenzionati, ai sensi di quanto stabilito dal 2° comma dell'art.10 dello schema regionale di intesa All. A) alla L.R. n.12/89, che richiama l'art.7 dello stesso schema, sarà pari a quello attribuito all'assistente religioso assunto a ruolo (7 livello). Nel caso l'Assistente Religioso presti la propria attività presso una struttura che non raggiunga il parametro, oppure presti servizio parziale il trattamento economico sarà fissato di comune intesa tra l'U.S.L. e l'Ordinario, avendo come parametri di riferimento:

- a) il numero dei posti letto;
- b) la natura del presidio di ricovero;
- c) la ubicazione dello stesso.

Detto criterio si applica anche alle pronte disponibilità mensili di cui al 2° comma dell'art.7 dello Schema Regionale d'intesa All.A) alla L.R. N.12/89.

ART. 8

Locali e attrezzature del servizio di assistenza religiosa.

1. L'assistente religioso, indipendentemente dai parametri e dalla dimensione strutturale della Unita' Sanitaria Locale, dovrà essere garantito l'uso di una cappella e di un ufficio con relativi arredi, attrezzature, accessori.

2. La Unita' Sanitaria Locale dovrà inoltre mettere a disposizione dell'assistente religioso - previa corresponsione di un canone determinato secondo i parametri stabiliti dalle apposite commissioni provinciali di cui alla Legge 392/78 e successive modificazioni ed integrazioni - un locale per l'alloggio e relativi servizi, di regola interno o comunque comunemente con le strutture di ricovero, oppure in sede limitrofa, adeguatamente arredato.

In caso di temporanea indisponibilità dei locali di cui ai

fac. ha. s. g. m.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI
Sezione Regionale Emilia Romagna
SANITÀ E SERVIZI SOCIALI

- 8.

precedenti commi 1 e 2, l'Unità Sanitaria Locale prevederà un termine entro il quale mettere i medesimi a disposizione del personale di assistenza religiosa. In tal caso, il servizio verrà comunque attivato anche con soluzioni operative provvisorie, ma comunque adeguate al decoro della funzione.

4. In sede di intese fra Unità Sanitaria Locale e Ordinario competente per territorio, verranno altresì disciplinate le modalità d'uso di sacrestie relative ai servizi mortuari, nonché di una sala per riunioni, anche in uso non esclusivo, con relative attrezzature.

5. Le usuali spese di culto, nonché quelle di conservazione degli arredi, suppellettili e attrezzature occorrenti per il funzionamento del servizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria, le pulizie (escluse quelle dell'alloggio se esterno alla struttura), nonché le spese di illuminazione e riscaldamento di tutti i locali adibiti al servizio di assistenza religiosa, sono a carico dell'Unità Sanitaria Locale, fermo restando comunque che l'assistente religioso è consegnatario e responsabile dei beni mobili ed immobili destinati, o comunque necessari, per l'assolvimento del servizio oggetto della presente intesa.

ART. 9

Controversie relative alle intese tra Unità Sanitarie Locali e Ordinari.

1. La soluzione di eventuali controversie, relative all'interpretazione o all'applicazione dell'intesa fra Unità Sanitaria Locale e Ordinario anche con riferimento alla compatibilità dell'applicazione agli assistenti religiosi della legislazione relativa al personale sanitario, in considerazione della particolarità del loro servizio, è demandata ad apposita Commissione regionale, così costituita:

- a) un membro designato dalla Giunta regionale;
- b) un membro designato dalla Conferenza episcopale dell'Emilia Romagna;

fac. no. 4 di 20/11



ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI
Sezione Regionale Emilia Romagna
SANITÀ E SERVIZI SOCIALI

-9.


- c) un membro designato dall'A.N.C.I. Regionale;
 - d) un membro designato, in rappresentanza degli assistenti religiosi, dal Vescovo delegato per la pastorale della sanità dell'Emilia Romagna;
 - e) un membro, con funzioni di Presidente, designato d'intesa fra i membri di cui alla lettere precedenti. In caso di mancata intesa nel termine di cui al comma successivo, il quinto membro sarà designato dal Presidente del tribunale di Bologna.
2. La Commissione di cui al comma precedente, verrà costituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale entro tre mesi dalla firma dell'intesa.
 3. Nell'intesa fra singole Unità Sanitarie Locali e Ordinario competente per territorio, le parti contraenti si impegneranno ad accettare e a dare pronta esecuzione alle decisioni della Commissione anzidetta.
 4. La Commissione ha sede presso la Giunta regionale e le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario o dirigente designato dall'Assessore competente in materia di servizi sociali.
 5. La Commissione di cui al comma 1 approva, se ritenuto opportuno, un regolamento interno per il suo funzionamento.

ART. 10

Strutture convenzionate.

1. Nelle strutture private convenzionate con la Regione, nelle quali si concretino interventi di ricovero, il servizio di assistenza religiosa resta disciplinato fino a quando non sarà diversamente previsto negli schemi nazionali di convenzione, secondo le previsioni di cui al precedente art. 4, per gli effetti della normativa nazionale e regionale vigente.
La relativa spesa è a carico del servizio sanitario nazionale.

loc. ha uco p. 20 m h



ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI
Sezione Regionale Emilia Romagna
SANITÀ E SERVIZI SOCIALI

- 10.

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle strutture sanitarie convenzionate con la Regione rette da confessioni religiose diverse dalla cattolica.

ART. 11

Rinvio.

1. Per quanto non espressamente previsto o richiamato nei precedenti articoli, operano comunque le vigenti disposizioni legislative o contrattuali disciplinanti la materia, nonché - ove applicabili - le eventuali prescrizioni generali e specifiche del codice civile.


ART. 12

Norma finale.

1. Nel caso di controversa interpretazione o applicazione della presente intesa, le parti contraenti affideranno la ricerca di una soluzione di reciproco gradimento, ad una commissione paritetica regionale da esse nominata.

for hanno firmati
[Signature]

PER ACCETTAZIONE
IL PRESIDENTE
USL 4/PARMA



IL MINISTRO
RESPONSABILE ORDINE DIOCESANO



IL PRESIDENTE
f.to R. CORTESI

IL SEGRETARIO
f.to A. AIBINO

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è stata affissa, in copia conforme, all'Albo di questa Unità Sanitaria Locale, il giorno 6 GIU. 1990 e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L. 9.6.1947, n. 530.

Parma, 11

6 GIU 1990

IL FUNZIONARIO

=====

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Parma, 11

IL SEGRETARIO

REGIONE EMILIA ROMAGNA
Comitato Controllo
Strada Maggiore, 80

Prot. n.

Controllata senza rilievi ai
sensi art.59 della L.10.2.53
n. 62 nella seduta del

Bologna, 11

IL PRESIDENTE

f.to

p.c.c. IL FUNZIONARIO

f.to

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Spedita al Comitato Regionale
di Controllo il 8/6/90

Ricevuta dal Co.Re.Co.-Bologna
il 8/6/90

Reso esecutivo per decorrenza
termini il 28/6/90

IL FUNZIONARIO INC.TO

=====

Notificata al Co.Re.Co. in elenco
ai sensi dell'art.7 l.r. 28/85 il

e ricevuta dal Co.Re.Co. il

Esecutiva per decorrenza termine
di gg. 10 il

=====

INVIATA AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, A NORMA DELL'ART. 17
DELLA L. 887/84 IN DATA 7/6/90